

Codice A2205C

D.D. 7 ottobre 2026, n. 1581

Fondazione "Pietro Perazzo" con sede in San Germano Vercellese (VC). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 1581/A2205C/2026

DEL 07/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia

OGGETTO: Fondazione “Pietro Perazzo” con sede in San Germano Vercellese (VC).
Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

La Fondazione “Pietro Perazzo” con sede in San Germano Vercellese (VC), via Avellino n. 14, C.F. 9404727023 si è costituita in data 04/08/2023 con atto pubblico a rogito del dott. Andrea Castino, Segretario Comunale del Comune di San Germano Vercellese, repertorio n. 1696 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Vercelli il 18/08/2026 al n. 4074 serie 1T;

Il Presidente dell’Associazione ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, con nota acquisita al prot n. 117589 del 03/09/2026;

Con nota del competente settore regionale – 120725 del 28/09/2026 – veniva comunicato alla Fondazione la sospensione del procedimento amministrativo essendo stata ravvisata la non conformità ed attinenza all’ente dei riferimenti normativi in materia di Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), concedendo un termine di 15 giorni per provvedere alla correzione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

Facendo seguito alla suddetta comunicazione, la Fondazione Pietro Perazzo ha inviato al Registro – con nota acquisita al prot. n. 121674 del 05/10/2026 – l’atto pubblico del 02/10/2026 a rogito del dott. Andrea Castino, Segretario Comunale del Comune di San Germano Vercellese, repertorio n. 1698 e registrata presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Vercelli il 02/10/2026 al n. 4456 serie 1T, recante il recepimento delle modifiche richieste;

L’Ente anzidetto persegue lo scopo “di conservare e perseguire la destinazione socio-assistenziale e socio-sanitaria storicamente impressa al patrimonio derivante dalla Fondazione Casa del Vecchio Pietro Perazzo” come meglio descritto e precisato all’articolo 4 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, successivamente modificata dalla D.G.R. n- 18-5603 del 11/09/2017, ha provveduto a costituire un fondo di riserva indisponibile di importo pari a €

30.000,00 (euro trentamila/00), indicato dagli atti del Comune di San Germano Vercellese;

Attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- il D.P.R. n. 361/2000;
- vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;
- la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1625 del Registro Regionale delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della Fondazione Pietro Perazzo, con sede in San Germano Vercellese (VC). Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2205C - Controllo registri regionali in ambito sociale, controlli misure cofinanziate con fondi europei di coesione e benessere animali da compagnia)
Firmato digitalmente da Alberto Rissolio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Fondazione_Pietro_Perazzo_-_STATUTO.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO "A" AL N. 1698 DI REPERTORIO

STATUTO DELLA "FONDAZIONE PIETRO PERAZZO"

(riconciliato con le modifiche deliberate con il presente atto)

CAPO I

DENOMINAZIONE, NATURA, SEDE, ORIGINE E PRINCIPI

Art. 1

Denominazione

È costituita una fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, denominata: "Fondazione Pietro Perazzo" di seguito anche semplicemente "Fondazione".

La Fondazione è costituita dal Comune di San Germano Vercellese, che assume la qualità di Fondatore unico.

La Fondazione acquista la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, secondo le modalità previste dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, dall'atto costitutivo, dagli eventuali regolamenti interni, dagli artt. 14 e seguenti del codice civile, dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nonché dalle altre norme vigenti in materia di fondazioni di diritto privato, enti senza scopo di lucro e patrimoni destinati a finalità sociali.

Art. 2

Natura giuridica

La Fondazione è ente di diritto privato, senza scopo di lucro, destinato ad acquisire personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private.

La Fondazione è soggetto distinto dal Comune di San Germano Vercellese e risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio.

Il Comune di San Germano Vercellese, quale Fondatore unico, esercita i poteri previsti dal presente Statuto al fine di garantire la continuità della destinazione socio-assistenziale del patrimonio, la corretta amministrazione della Fondazione e il perseguimento delle finalità di interesse generale per la comunità locale, nel rispetto dell'autonomia della Fondazione stessa.

Il Fondatore unico non risponde delle obbligazioni della Fondazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o da specifici atti di garanzia formalmente deliberati dagli organi comunali competenti.



La Fondazione non assume natura di ente pubblico e conserva la propria natura privatistica, anche in ragione della distinta soggettività giuridica, patrimoniale e amministrativa rispetto al Comune Fondatore.

Art. 3

Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di San Germano Vercellese.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi operative, uffici, recapiti o unità locali, purché funzionali al perseguimento degli scopi statutari.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di San Germano Vercellese può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria essenziale.

Il trasferimento della sede legale fuori dal Comune di San Germano Vercellese costituisce modifica statutaria essenziale ed è ammesso solo previa approvazione del Fondatore unico e nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente necessarie.



Art. 4

Origine e continuità ideale

La Fondazione nasce per conservare e proseguire, in forme compatibili con l'ordinamento vigente, la destinazione socio-assistenziale storicamente impressa al patrimonio derivante dalla Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e poi fondazione di diritto privato.

La Fondazione si pone quale strumento di continuità funzionale della volontà fondativa originaria e della destinazione sociale del patrimonio, evitando la dispersione dei beni e delle rendite e assicurando che le risorse eventualmente ricevute all'esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" siano stabilmente destinate a finalità assistenziali, sociali e solidaristiche.

Il patrimonio eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" conserva, anche nella nuova Fondazione, la propria destinazione socio-assistenziale originaria, con particolare riferimento all'assistenza agli anziani, ai fragili, ai non autosufficienti e ai soggetti in condizioni di bisogno.

La Fondazione non assume debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, rapporti contrattuali o passività della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", salvo eventuale espressa e specifica deliberazione degli organi competenti, adottata nel rispetto della legge e del presente Statuto.

Art. 5

Principi ispiratori

La Fondazione ispira la propria attività ai principi di solidarietà sociale, tutela della dignità della persona, attenzione agli anziani, ai fragili, ai non autosufficienti, ai disabili e ai soggetti in condizioni di bisogno.

La Fondazione opera nel rispetto della volontà fondativa originaria connessa al lascito Perazzo, della funzione storicamente svolta dalla Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" nel territorio di San Germano Vercellese.

La Fondazione persegue criteri di trasparenza, corretta amministrazione, prudente gestione patrimoniale, economicità, imparzialità, proporzionalità e destinazione vincolata delle risorse al perseguimento degli scopi statutari.

CAPO II

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 6

Assenza di scopo di lucro

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità sociali, assistenziali e solidaristiche indicate nel presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, rendite o patrimonio, comunque denominati, a favore del Fondatore unico, degli amministratori, dei componenti degli organi della Fondazione, dei lavoratori, dei collaboratori o di altri soggetti, salvo che la destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge.

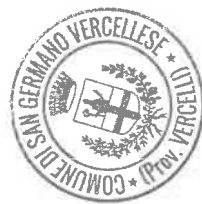
Eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente destinati al perseguimento delle finalità statutarie, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, alla costituzione di riserve prudenziali o al finanziamento di interventi socio-assistenziali.

Art. 7

Scopi istituzionali

La Fondazione persegue finalità sociali, assistenziali, solidaristiche e di utilità collettiva, con particolare riferimento al sostegno delle persone anziane, fragili, non autosufficienti, parzialmente autosufficienti, disabili, sole, bisognose o comunque in situazione di vulnerabilità sociale, economica, sanitaria o assistenziale.

La Fondazione opera prioritariamente in favore di persone nate, residenti o stabilmente legate al Comune di San Germano Vercellese, nei limiti consentiti dalla legge e nel rispetto dei principi di imparzialità, ragionevolezza e non discriminazione.



La Fondazione può altresì svolgere interventi in favore di persone residenti nei Comuni limitrofi o nel territorio della Provincia di Vercelli, purché ciò non pregiudichi la prioritaria destinazione territoriale delle risorse al Comune di San Germano Vercellese.

Art. 8

Attività istituzionali

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può svolgere, direttamente o indirettamente, le seguenti attività:

- a) erogare contributi, sussidi, integrazioni rette o altre forme di sostegno economico in favore di persone anziane, fragili, non autosufficienti, disabili o bisognose;
- b) sostenere il pagamento, totale o parziale, di rette presso strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie, residenziali, semiresidenziali o domiciliari;
- c) promuovere, sostenere o finanziare servizi di assistenza domiciliare, accompagnamento, trasporto sociale, sostegno alla vita quotidiana, contrasto alla solitudine e inclusione sociale;
- d) stipulare convenzioni con enti pubblici, fondazioni, associazioni, enti senza scopo di lucro, enti del Terzo settore, cooperative sociali, strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, purché compatibili con le finalità della Fondazione;
- e) sostenere progetti comunali o territoriali in favore di anziani, fragili, disabili, persone sole o nuclei familiari in difficoltà;
- f) gestire, valorizzare, concedere in locazione, affitto, comodato o altra forma di godimento il patrimonio immobiliare, mobiliare e finanziario della Fondazione, destinando i relativi proventi agli scopi statutari;
- g) promuovere iniziative di studio, sensibilizzazione e memoria storica sulla figura di Pietro Perazzo e sulla funzione sociale della Casa del Vecchio;
- h) ricevere donazioni, lasciti, erogazioni liberali, contributi, beni mobili e immobili, purché destinati al perseguimento degli scopi statutari;
- i) compiere ogni altra attività accessoria, strumentale o connessa alle finalità statutarie, nel rispetto della legge.

La Fondazione può gestire direttamente servizi socio-assistenziali, socio-sanitari o residenziali soltanto ove ciò sia espressamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa verifica della sostenibilità economica, organizzativa e autorizzativa, e nel rispetto della normativa di settore.

Art. 9

Attività strumentali e accessorie



La Fondazione può svolgere attività strumentali, accessorie o connesse rispetto agli scopi istituzionali, purché esse siano funzionali al perseguimento delle finalità statutarie e non assumano carattere prevalente rispetto alla missione socio-assistenziale dell'ente.

La Fondazione può altresì realizzare iniziative di raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione, eventi benefici, convenzioni, collaborazioni e ogni altra attività lecita volta a sostenere economicamente il perseguimento dei propri scopi.

CAPO III

FONDATORE UNICO

Art. 10

Fondatore unico

Il Fondatore unico della Fondazione è il Comune di San Germano Vercellese.

La qualità di Fondatore unico è permanente e non trasferibile.

Il Comune esercita i poteri del Fondatore unico secondo le competenze dei propri organi previste dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti dell'Ente.

Art. 11

Poteri del Fondatore unico

Spettano al Fondatore unico:

- a) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina del Presidente della Fondazione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'Organo di controllo;
- d) l'espressione di indirizzi generali sulle finalità e sulle priorità sociali della Fondazione;
- e) l'approvazione preventiva delle modifiche statutarie;
- f) l'approvazione preventiva degli atti di straordinaria amministrazione aventi a oggetto il patrimonio immobiliare o il patrimonio vincolato proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";
- g) l'approvazione preventiva degli atti di alienazione, permuta, costituzione di diritti reali, concessione di garanzie, ipoteche o vincoli su beni immobili o beni di rilevante valore patrimoniale;



h) l'approvazione preventiva dell'assunzione di mutui, finanziamenti o obbligazioni di durata superiore a cinque anni;

i) la richiesta agli organi della Fondazione di relazioni, documenti, bilanci, programmi di attività e ogni altro elemento utile alla verifica del rispetto degli scopi statutari;

j) la vigilanza statutaria sul rispetto della destinazione socio-assistenziale del patrimonio;

k) ogni altra attribuzione prevista dall'atto costitutivo, dal presente Statuto o dalla legge.

Al fine di preservare l'autonomia gestionale della Fondazione, il Fondatore unico esercita i poteri di cui al presente articolo quali poteri di indirizzo e di vigilanza statutaria, senza ingerenza nella gestione corrente demandata al Consiglio di Amministrazione.

Resta ferma la vigilanza dell'autorità competente sull'amministrazione della Fondazione, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 c.c. e dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Fondatore unico non risponde delle obbligazioni della Fondazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge o da specifici atti di garanzia formalmente deliberati dagli organi comunali competenti.

Art. 12

Indirizzi del Fondatore unico

Il Fondatore unico può formulare indirizzi generali sull'attività della Fondazione, con particolare riferimento:

a) alle priorità sociali e assistenziali;

b) alla tutela degli anziani, dei fragili, dei disabili e dei soggetti in condizioni di bisogno;

c) alla destinazione delle rendite patrimoniali;

d) alla salvaguardia del patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo";

e) ai rapporti con il Comune, con gli enti socio-assistenziali territoriali, con la Regione Piemonte e con altri soggetti pubblici o privati.

Gli indirizzi del Fondatore unico sono attuati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della legge, dello Statuto, dell'autonomia della Fondazione e della corretta gestione del patrimonio.

CAPO IV



PATRIMONIO, RISORSE E VINCOLI

Art. 13

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale conferito dal Fondatore unico nell'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili, crediti, diritti, somme, rendite, valori finanziari e altre utilità che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- c) dal patrimonio residuo eventualmente devoluto alla Fondazione all'esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", previa approvazione degli organi competenti e nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
- d) da donazioni, lasciti, eredità, contributi ed erogazioni liberali destinati a incremento patrimoniale;
- e) da ogni altro bene o diritto destinato stabilmente al perseguimento degli scopi statuari.



Il patrimonio della Fondazione, comunque composto, è integralmente vincolato al perseguimento delle finalità statuarie e non può essere in alcun modo restituito al Fondatore unico né destinato a finalità diverse da quelle previste dal presente Statuto, salvo quanto disposto in tema di devoluzione in caso di estinzione.

Art. 14

Patrimonio e destinazione delle risorse

Il patrimonio della Fondazione è destinato stabilmente al perseguimento degli scopi statuari e, in particolare, alla realizzazione di finalità sociali, assistenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie a favore delle persone anziane, fragili, disabili o bisognose, con particolare riguardo alla popolazione del Comune di San Germano Vercellese.

Il patrimonio della Fondazione, comunque acquisito, è amministrato secondo criteri di prudenza, trasparenza, corretta gestione, conservazione e valorizzazione, nel rispetto della normativa vigente e degli scopi statuari.

I beni, i valori, le rendite e le risorse della Fondazione possono essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statuarie e per il funzionamento dell'ente, con esclusione di qualsiasi distribuzione o destinazione a finalità estranee agli scopi della Fondazione.

La Fondazione non subentra automaticamente nei debiti, obbligazioni, garanzie, mutui, contratti, rapporti di lavoro, rapporti convenzionali, rapporti gestionali, rapporti

autorizzativi o passività comunque riferibili alla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo".

Art. 15

Gestione del patrimonio

Il patrimonio della Fondazione deve essere gestito secondo criteri di prudenza, conservazione, redditività sostenibile, trasparenza e coerenza con gli scopi statutari.

I beni della Fondazione possono essere amministrati, concessi in locazione, affitto, comodato o altra forma di godimento, purché ciò sia funzionale al perseguimento degli scopi statutari e non pregiudichi il valore patrimoniale.

Gli eventuali proventi derivanti dalla gestione del patrimonio devono essere destinati:

- a) al perseguimento delle finalità statutarie;
- b) al sostegno di persone anziane, fragili, disabili o bisognose;
- c) alla manutenzione, conservazione e valorizzazione dei beni;
- d) alla costituzione di riserve prudenziali;
- e) al funzionamento della Fondazione nei limiti di quanto necessario e proporzionato.



Art. 16

Atti dispositivi del patrimonio

Gli atti di alienazione, permuta, costituzione di diritti reali, concessione di garanzie, ipoteche o vincoli su beni immobili devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, previa adeguata istruttoria tecnico-economica e previo parere dell'Organo di controllo.

Gli atti indicati nel presente articolo devono essere preceduti dalla preventiva approvazione del Fondatore unico. Resta ferma la tutela dei terzi di buona fede nei limiti previsti dalla legge, nonché la responsabilità degli amministratori che abbiano agito in violazione del presente Statuto.

Art. 17

Risorse finanziarie

Per l'adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- a) redditi e rendite del patrimonio;
- b) canoni, affitti, proventi e frutti derivanti dai beni della Fondazione;
- c) contributi del Fondatore unico, ove deliberati dagli organi comunali competenti;



- d) contributi di enti pubblici o privati;
- e) donazioni, lasciti, erogazioni liberali e sponsorizzazioni compatibili con gli scopi statutari;
- f) proventi derivanti da attività istituzionali, accessorie, strumentali o connesse;
- g) proventi derivanti da raccolte fondi;
- h) ogni altra entrata ammessa dalla legge.

La Fondazione non può contrarre mutui, finanziamenti o obbligazioni di durata superiore a cinque anni senza deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, parere dell'Organo di controllo e preventiva approvazione del Fondatore unico.

CAPO V

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 18

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Fondatore unico;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente, se nominato;
- e) l'Organo di controllo;
- f) il Direttore, ove nominato;
- g) il Segretario, ove nominato.

Art. 19

Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nominati dal Fondatore unico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere nuovamente nominati.



Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra persone di comprovata moralità, competenza, indipendenza e adeguata esperienza nei settori amministrativo, sociale, sanitario, assistenziale, patrimoniale, giuridico, economico, contabile o gestionale.

Le cariche sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio.

Il Fondatore unico può deliberare l'attribuzione di compensi o gettoni di presenza, nei limiti consentiti dalla legge, dalla natura non lucrativa della Fondazione e dal principio di proporzionalità rispetto alle risorse dell'ente.

Art. 20

Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione:

- a) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o inconferibilità previste dalla legge;
- b) coloro che abbiano riportato condanne penali, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, il patrimonio, la fede pubblica o comunque incompatibili con l'incarico;
- c) coloro che siano stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o sottoposti a procedure che incidano sulla capacità di amministrare;
- d) coloro che abbiano lite pendente con la Fondazione o debiti liquidi ed esigibili verso di essa;
- e) coloro che siano titolari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti o collaboratori di soggetti che intrattengano rapporti contrattuali rilevanti con la Fondazione, salvo espressa autorizzazione motivata del Fondatore unico e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- f) coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi permanente con la Fondazione.

Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione:

- a) i dipendenti della Fondazione;
- b) i componenti dell'Organo di controllo;
- c) il Direttore della Fondazione, ove nominato.



Il Fondatore unico può prevedere ulteriori cause di incompatibilità o inconferibilità nell'atto di nomina, purché coerenti con la legge e con il presente Statuto.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa contestazione all'interessato, ed è comunicata al Fondatore unico per la sostituzione.

Art. 21

Presidente e Vice Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Fondatore unico tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra i propri componenti, un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- d) sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- e) firma gli atti e la corrispondenza;
- f) stipula i contratti deliberati dal Consiglio;
- g) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti indifferibili, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano di età.

Art. 22

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, salvo quelli riservati dalla legge o dal presente Statuto al Fondatore unico o ad altri organi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce gli indirizzi gestionali e i programmi annuali e pluriennali della Fondazione;



- b) approva il bilancio preventivo, ove predisposto, e il bilancio consuntivo;
- c) approva la relazione annuale sull'attività svolta;
- d) delibera l'erogazione di contributi, sussidi e interventi assistenziali, anche mediante appositi regolamenti;
- e) disciplina i criteri di accesso agli interventi della Fondazione;
- f) delibera l'acquisto, l'alienazione, la permuta e la gestione dei beni mobili e immobili, nel rispetto del presente Statuto e previa approvazione del Fondatore unico nei casi previsti;
- g) delibera la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) delibera l'accettazione di donazioni, eredità, legati e contributi;
- i) nomina il Direttore, ove ritenuto necessario;
- j) approva eventuali regolamenti interni;
- k) propone al Fondatore unico eventuali modifiche statutarie;
- l) delibera ogni altro atto necessario o utile al perseguimento degli scopi statutari.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il Consiglio di Amministrazione agisce in piena autonomia e responsabilità, nel rispetto dello scopo statutario, dei principi di corretta amministrazione e degli indirizzi generali espressi dal Fondatore unico.

Art. 23

Convocazione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno tre volte l'anno.

Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due componenti o l'Organo di controllo.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica, contenente giorno, ora, luogo e ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Le riunioni possono svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza o collegamento da remoto, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione effettiva e la possibilità di intervenire in tempo reale.



Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione del presente Statuto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni aventi a oggetto modifiche statutarie, alienazioni di beni immobili, costituzione di garanzie reali, estinzione della Fondazione o devoluzione del patrimonio richiedono il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica e la preventiva approvazione del Fondatore unico nei casi previsti dal presente Statuto.

Delle sedute è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 24

Conflitto di interessi

I componenti degli organi della Fondazione devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto dei suoi scopi statutari.

Il componente che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di controllo e deve astenersi dalla discussione e dalla votazione.

La violazione dell'obbligo di astensione può costituire causa di decadenza.

Art. 25

Organo di controllo

La Fondazione è dotata di un Organo di controllo monocratico, con funzioni anche di revisione contabile, nominato dal Fondatore unico tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) vigila sulla conservazione del patrimonio;
- d) controlla la regolare tenuta della contabilità;
- e) esamina il bilancio consuntivo e redige apposita relazione;
- f) segnala al Consiglio di Amministrazione e al Fondatore unico eventuali irregolarità;
- g) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione quando invitato o quando siano trattate materie di rilevanza economico-finanziaria.



L'Organo di controllo vigila altresì sul rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo statutario e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione.

Art. 26

Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, determinandone funzioni, durata, compenso e poteri.

Il Direttore cura la gestione operativa, amministrativa e organizzativa della Fondazione, nei limiti delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Direttore non può essere componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27

Segretario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche esterno alla Fondazione, con funzioni di verbalizzazione, supporto amministrativo, conservazione degli atti e assistenza agli organi.

Le funzioni di Segretario possono essere attribuite al Direttore, ove nominato.

CAPO VI

BILANCIO, CONTABILITÀ E TRASPARENZA

Art. 28

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla relazione sull'attività svolta e dalla relazione dell'Organo di controllo.

Il bilancio d'esercizio è redatto in conformità ai principi di chiarezza, verità e correttezza, secondo le disposizioni del codice civile e, per quanto compatibili, i principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il bilancio si compone almeno di stato patrimoniale, conto economico o rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sull'attività svolta, secondo lo schema ritenuto



più adeguato alla natura non lucrativa della Fondazione e ai principi contabili applicabili.

Copia del bilancio approvato è trasmessa al Fondatore unico.

Art. 29

Contabilità

La Fondazione tiene le scritture contabili e la documentazione amministrativa necessarie alla corretta rappresentazione della propria attività e della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

La Fondazione assicura separata evidenza della gestione del patrimonio eventualmente proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", delle relative rendite e del loro utilizzo per finalità socio-assistenziali.

Art. 30

Programma annuale e relazione sociale

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente un programma di attività, nel quale sono indicate le linee di intervento, le priorità, le risorse disponibili e i criteri di utilizzo delle rendite patrimoniali.

Entro il termine di approvazione del bilancio, il Consiglio approva altresì una relazione sull'attività svolta, con indicazione degli interventi realizzati, delle risorse impiegate, dei beneficiari raggiunti e dello stato del patrimonio.

La Fondazione assicura adeguata trasparenza circa l'utilizzo delle proprie risorse, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei beneficiari.

Art. 31

Libri della Fondazione

La Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle determinazioni del Presidente, ove adottate;
- c) il libro delle relazioni dell'Organo di controllo;
- d) la documentazione contabile e amministrativa prevista dalla legge;
- e) ogni altro libro o registro ritenuto necessario o richiesto dalla normativa vigente.

CAPO VII

RAPPORTI CON IL COMUNE E CON ALTRI SOGGETTI



Art. 32

Rapporti con il Comune Fondatore unico

La Fondazione opera in autonomia giuridica, patrimoniale, amministrativa e gestionale rispetto al Comune di San Germano Vercellese.

Il Comune, quale Fondatore unico, esercita i poteri previsti dal presente Statuto senza assumere responsabilità per le obbligazioni della Fondazione, salvo diversa espressa deliberazione degli organi comunali competenti.

La Fondazione può stipulare con il Comune convenzioni, accordi o protocolli finalizzati al perseguimento degli scopi statutari, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza, parità di trattamento e, ove applicabile, delle norme in materia di contratti pubblici e aiuti di Stato.

Eventuali contributi, conferimenti o garanzie da parte del Comune devono essere oggetto di specifica deliberazione degli organi comunali competenti.

Art. 33

Rapporti con enti pubblici e privati

La Fondazione può collaborare con enti pubblici, enti senza scopo di lucro, enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni, cooperative sociali, istituzioni religiose, strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie, soggetti privati e altri enti, purché la collaborazione sia coerente con gli scopi statutari.

Le collaborazioni non possono comportare deviazione della destinazione del patrimonio, assunzione di obblighi incompatibili con la natura della Fondazione o utilizzo delle risorse per finalità estranee agli scopi statutari.

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE, ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

Art. 34

Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica e sono subordinate alla preventiva approvazione del Fondatore unico.

Restano ferme le autorizzazioni o approvazioni eventualmente richieste dalla legge o da altre autorità competenti; le modifiche che incidono su elementi essenziali (scopo, patrimonio, organi) acquistano efficacia con l'approvazione dell'autorità competente ai sensi degli artt. 14 e seguenti c.c. e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Le modifiche statutarie non possono alterare la destinazione socio-assistenziale del patrimonio proveniente dalla Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" né



consentire l'utilizzo dei beni per finalità lucrative o estranee alla volontà fondativa originaria.

Art. 35

Estinzione

La Fondazione si estingue nei casi previsti dalla legge e quando lo scopo sia divenuto impossibile, esaurito o non più perseguibile.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenga sussistente una causa di estinzione, adotta apposita deliberazione motivata, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica, previa approvazione del Fondatore unico.

La deliberazione è comunicata all'autorità competente, ai fini degli adempimenti previsti dal codice civile, dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e dalle altre norme applicabili.

Dichiarata l'estinzione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni vigenti. La deliberazione può indicare, ove consentito, il liquidatore e la sede della liquidazione.

Art. 36

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione della Fondazione, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente, fondazione o associazione senza scopo di lucro, avente personalità giuridica o finalità analoghe a quelle della Fondazione, preferibilmente con sede o stabile operatività nel Comune di San Germano Vercellese o, in subordine, nella Provincia di Vercelli.

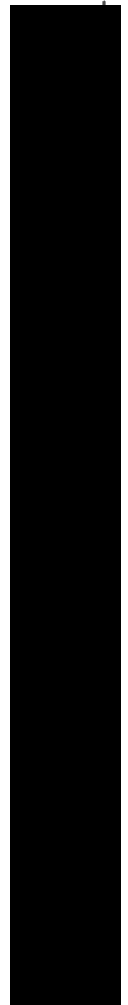
La devoluzione dovrà avvenire con destinazione del patrimonio residuo al perseguimento di finalità sociali, assistenziali, socio-assistenziali o socio-sanitarie, con particolare riferimento all'assistenza di persone anziane, fragili, non autosufficienti, disabili o bisognose.

La devoluzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente e delle determinazioni dell'autorità competente.

È in ogni caso vietata la devoluzione del patrimonio al Fondatore unico, ai componenti degli organi, ai soggetti lucrativi o a enti aventi finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Restano ferme le autorizzazioni, approvazioni o pareri eventualmente richiesti dalla legge o dalle autorità competenti nonché il potere dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 25 c.c., di determinare le modalità della devoluzione nel rispetto degli scopi statutari e della destinazione non lucrativa del patrimonio residuo.

CAPO IX



DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37

Primo Consiglio di Amministrazione

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato dal Fondatore unico nell'atto costitutivo o con successivo provvedimento adottato secondo le competenze degli organi comunali.

Il primo Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.

Il primo Presidente è nominato dal Fondatore unico tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 38

Primo fondo di dotazione

Il primo fondo di dotazione della Fondazione è costituito dal conferimento iniziale del Fondatore unico, pari a euro 30.000, come indicato nell'atto costitutivo.

Il patrimonio potrà essere successivamente incrementato mediante il patrimonio residuo eventualmente devoluto all'esito della liquidazione della Fondazione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", nonché mediante donazioni, lasciti, contributi e ogni altra entrata consentita dalla legge.

Art. 39

Riconoscimento della personalità giuridica

La Fondazione acquista la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private, secondo le modalità previste dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, e dalla normativa vigente.

Gli organi della Fondazione e il Fondatore unico compiono gli atti necessari per il riconoscimento della personalità giuridica e per ogni successivo adempimento previsto dalla legge.

Art. 40

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile in materia di fondazioni, il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, nonché le altre norme vigenti applicabili alle persone giuridiche private.

